



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368

e-mail: tecnico@comune.pievedibono.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono.tn.it

Partita IVA e Codice Fiscale 00307860221

Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 109 del 18 agosto 2014

OGGETTO: **Acquisto asfalto a freddo per manutenzione strade comunali. Impegno di spesa e affidamento della fornitura alla ditta TAMBURINI EDILIZIA s.n.c., con sede in via Al Ponte n. 138 a Cimego – CUP B48I14000090004 CIG Z8B107A9A3**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 03.06.2014, con oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)".

Preso atto che gli operai comunali hanno segnalato la necessità di procedere all'acquisto di un bancale di asfalto a freddo in modo da consentire l'esecuzione di non rinviabili interventi di manutenzione alla pavimentazione delle strade comunali.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa diretta.

Rilevato che:

- l'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, stabilisce che *"i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*; stante il rinvio all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 ne consegue che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa"*;
- l'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificata dal Decreto Legge n. 52/2012, convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*.

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'articolo 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. né sul Mercato Elettronico realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento (Mercurio - ME.P.A.T.) sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Informatica Trentina s.p.a. sono presenti metaprodotto appartenenti alla categoria merceologica della fornitura in oggetto e pertanto non risulta possibile procedere all'acquisto attraverso il mercato elettronico, neppure attraverso una richiesta di offerta (RdO) da gestire con procedura telematica su tali piattaforme.

Contattata la ditta TAMBURINI EDILIZIA s.n.c., con sede in via Al Ponte n. 138 a Cimego, che ha formulato il preventivo datato 08.08.2014, in atti al protocollo comunale del 11.08.2014 con il n. 4154, con cui si è detta disponibile a fornire un bancale composto da n. 50 sacchi da 30 kg di asfalto a freddo al prezzo di € 7,50 a sacco + IVA 22%.

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 bancale di asfalto a freddo, composto da 50 sacchi da kg 30 cadauno, per l'importo totale di € 375,00 + IVA 22% pari a complessivi € 457,50.

Valutata la completezza della suddetta offerta e la sua convenienza dal punto di vista tecnico-economico, e ritenuto quindi di poter procedere all'acquisto di quanto sopra descritto a trattativa diretta rivolgendosi direttamente alla ditta ritenuta idonea, trattandosi di importo inferiore alla cifra massima prevista dall'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23.

Attesa la disponibilità all'intervento 1080102 capitolo 5850 del bilancio di previsione in corso d'esercizio.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, dalla ditta TAMBURINI EDILIZIA s.n.c., con sede in via Al Ponte n. 138 a Cimago, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23, un bancale composto da n. 50 sacchi da 30 kg di asfalto a freddo, alle condizioni ed ai costi riportati nell'offerta datata 08.08.2014, in atti al protocollo comunale del 11.08.2014 con il n. 4154, al prezzo complessivo di € 375,00 + IVA 22% pari a complessivi € 457,50.
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento all'intervento 1080102 capitolo 5850 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che presenta apposita e sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che il rapporto con la ditta si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
4. Di procedere al relativo pagamento a saldo in unica soluzione su presentazione della relativa fattura vistata dal funzionario incaricato che attesti la regolarità della fornitura.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- geom. Roberto Bolza -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Pieve di Bono, 18 agosto 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott.ssa Barbara Beordo -